

Allegato "B" al N.9247 Rep./N.7059 Racc.

STATUTO FONDAZIONE

"Casa di riposo Villa della Pace - Ente del Terzo Settore"

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita la fondazione denominata:

"Casa di riposo Villa della Pace - Ente del Terzo Settore",
o, in forma abbreviata,

"Casa di riposo Villa della Pace - ETS",
nel corso del presente statuto denominata "Fondazione".

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Ente del Terzo Settore o, in breve, ETS.

La Fondazione ha sede legale a Stezzano (BG), in Via Pino Zanchi, nr. 10.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. La Fondazione subentra in tutte le attività all'Ipab Casa di riposo "Villa della Pace" dalla quale origina.

Articolo 2

Scopi istituzionali

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, partecipando alla programmazione ed alla realizzazione del sistema sociale, assistenziale socio-sanitario nella Regione Lombardia.

A tal fine la Fondazione utilizza le forme del convenzionamento, dell'autorizzazione, dell'accreditamento dei servizi o, comunque, quelle previste dalle specifiche discipline di settore emanate dalla stessa Regione Lombardia e dagli altri enti eventualmente competenti.

2. Più precisamente la Fondazione:

a) assicura lo svolgimento dei servizi tipici delle residenze socio-assistenziali a favore delle persone anziane, in stato di bisogno, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti; (attività riconducibile alle lettere b), c) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.);

b) fornisce agli ospiti le prestazioni alberghiere, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitarie e riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia in particolare secondo gli standards funzionali determinati dalla disciplina regionale di accreditamento e/o di convenzionamento od autorizzazione; (attività riconducibile alle lettere b), c) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.);

c) partecipa alla progettazione e alla gestione del sistema integrato delle reti dei servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni

nell'ambito assistenziale, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia; (attività riconducibile alle lettere a) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.);

d) può assumere, nel territorio del comune di Stezzano, la gestione di altri servizi in ambito assistenziale anche mediante il convenzionamento con enti ed amministrazione pubbliche; (attività riconducibile alle lettere a), b), c) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.);

e) collabora, nelle sfere di competenza, con strutture ambulatoriali ed ospedaliere pubbliche e private, con medici di medicina generale, con particolare riferimento alle dimissioni delle persone con problemi di autosufficienza; (attività riconducibile alle lettere a), b), c) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.);

f) può promuovere la realizzazione di nuove strutture di residenzialità alternative a quelle di lungodegenza (alloggi protetti, mini alloggi, convivenze assistite, e simili) destinate all'accoglienza di persone gravemente compromesse, prive in tutto od in parte di adeguata assistenze familiare, e può assumerne la gestione; (attività riconducibile alle lettere b), c), q) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.);

g) può estendere a soggetti diversi dagli ospiti e verso il pagamento di un eventualmente diverso corrispettivo, tutte le prestazioni di cui è in grado di assicurare l'erogazione; (attività riconducibile alle lettere b), c) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.);

h) incentiva le forme di volontariato che concorrono alle attività ed ai servizi dell'ente; (attività riconducibile alle lettere b), c), i) e w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm.).

Il tutto in conformità all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm..

3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione sono disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Articolo 2-bis

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Il tutto in conformità all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm..

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Il tutto in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm..

3. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni,

4. La Fondazione potrà avvalersi anche di personale dipendente, nel rispetto delle normative vigenti e dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

5. La Fondazione può inoltre avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, il tutto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

5. La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 4

Mezzi finanziari

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni, pubblici e privati.

Articolo 5

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione (detto anche Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di Controllo.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente ed il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio d'amministrazione nella sua seduta d'insediamento dopo le elezioni con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. Il Presidente ed il Vice-presidente durano in carica per tutta la durata del Consiglio di cui fanno parte e possono essere rieletti.

3. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza od impedimento ed esercita inoltre quelle funzioni di cui abbia ricevuta delega dal Presidente o dal Consiglio d'amministrazione di volta in volta. In ogni caso l'esercizio delle funzioni delegate presuppone un preventivo provvedimento scritto riferito a materie o funzioni specifiche con la determinazione dei relativi limiti. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

Articolo 7

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'attività dell'istituto;
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una

tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;

g) esercitare le funzioni ed i poteri delegatigli dal Consiglio d'amministrazione di volta in volta. In ogni caso l'esercizio delle funzioni delegate presuppone una preventiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione riferita a materie o funzioni specifiche con la determinazione dei relativi limiti.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, tutti eletti dal Consiglio Comunale di Stezzano con modalità di votazione che assicurino in ogni caso la nomina da parte della maggioranza e della minoranza rispettivamente di n. 5 membri e di n. 2 membri; precisandosi che detta proporzione dovrà essere mantenuta anche nel caso di variazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione.

1-bis. La nomina del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Comunale di cui al precedente comma, si configura come mera designazione, intesa come espressione del volere della cittadinanza, non configurandosi in alcun modo come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è esclusa ogni qualsivoglia forma di direzione, coordinamento e controllo da parte dell'ente deputato alla nomina.

1-ter. E' esclusa ogni forma di rappresentanza da parte del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consiglio Comunale di Stezzano.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo che deve avvenire, ad iniziativa ed invito del componente più anziano del Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dall'elezione, pena la decadenza dell'incarico consiliare.

3. La prima seduta del Consiglio d'amministrazione per l'insediamento dell'organo è presieduta dal componente più anziano di età.

4. Nella prima seduta il Consiglio d'amministrazione determina la misura delle indennità, rinunciabile, da riconoscere al Presidente, al Vice-Presidente ed ai componenti il Consiglio stesso; il tutto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

5. L'anticipato scioglimento del Consiglio comunale non comporta la decadenza dei membri eletti nel Consiglio d'amministrazione della Fondazione che rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque anni dall'insediamento.

6. I componenti il Consiglio possono essere rieletti anche più

volte.

Art. 8-bis Consiglieri di nomina pubblica

Con specifico riferimento ai consiglieri nominati dal Consiglio Comunale *pro tempore* del Comune di Stezzano, si precisa che si tratta di semplice designazione e non sussiste nei confronti dei consiglieri nominati alcun vincolo di mandato e tali consiglieri non rappresentano l'Ente che li ha nominati.

Articolo 9

Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dagli articoli precedenti; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale, il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Stezzano affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Articolo 11

Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente per l'approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno; si riunisce altresì ogni qualvolta risulti necessario per assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi.

2. La convocazione del Consiglio è altresì obbligatoria e va disposta entro dieci giorni, qualora almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione degli argomenti da discutere.

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità degli atti del Consiglio.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 12

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Le funzioni di segretario per la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni assunte sono affidate al Direttore nominato ai sensi dell'articolo 13; in caso di assenza od impedimento del Direttore la redazione dei verbali e delle deliberazioni è assicurata da uno dei Consiglieri presenti designato dal Presidente della seduta.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti il Consiglio intervenuti.

Articolo 13

Poteri e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) tiene i Libri sociali, provvede alla formazione ed approvazione del Bilancio d'esercizio nel rispetto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. entro il termine di centoventi giorni dalla sua chiusura o centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione lo richiedano o nel più ampio termine comunque eventualmente previsto dalla disciplina civilistica;
- b) approva i regolamenti;
- c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- f) delibera le tariffe e le rette per i servizi erogati dalla Fondazione e le indennità da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri componenti il Consiglio stesso;
- g) nomina il Direttore della Fondazione ed il Direttore sanitario individuandone funzioni e compiti e determinandone l'indennità;
- h) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) delibera, previo parere del Consiglio comunale di Stezzano, preventivo ma non vincolante, le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei

suoi componenti;

l) delibera i poteri e le funzioni che ritiene di delegare al Presidente, al Vice-Presidente, agli altri Consiglieri ed al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per lo statuto. In ogni caso l'esercizio delle funzioni delegate presuppone una preventiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione riferita a materie o funzioni specifiche con la determinazione dei relativi limiti;

m) nomina l'Organo di Controllo, e ne determina il compenso dei suoi membri;

n) nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., ovvero quando lo ritenga opportuno, nomina l'Organo di Revisione legale dei conti e ne determina il compenso dei suoi membri.

Articolo 14

Organo di Controllo

1. L'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo. 15

Libri sociali

1 La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.; i libri sono tenuti a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo. 16

Esercizio finanziario e bilancio

1. La Fondazione suddivide la propria attività in esercizi finanziari.

La durata dell'esercizio finanziario decorre dal giorno 1° gennaio sino al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale viene predisposto e approvato, a cura dell'Organo Amministrativo, il bilancio.

Il tutto secondo le modalità prescritte dalla disciplina pro tempore vigente, ed in particolare dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Articolo. 17

Trasformazione, Fusione, Scissione

1. La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 12 del presente statuto.

Articolo 18

Norme sulla devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e ss.m.ii., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.; in particolare, il riferimento è agli artt. 20 e ss. in tema di Fondazioni e relativi organi, e subordinatamente alle norme del Codice Civile.

F.to Imelda Bronzieri

F.to Paolo Divizia L.S..